



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Regionale del Lavoro
FIRENZE

Partenza - FIRENZE, 15/02/2011
Prot. DRL_TOSCANA / 0001446 /

Alla Soc.Coop.IBIS a r.l. in p.d.a. di
leg.rappresentante, sig.Franco Santoni
Ai sigg.ri Rosellini Vittoriano, Regis Alberti
Della Cruz, Gavriolo Sorin, Gueye Abib, Sena
Loriel Landicho, Ion Ramona, Magboo Lamberro,
Kane Mamadou, Pope Alexandru Florin, Simbilla
Kristian Garcia, Logbouri Rabia, Orate Richard,
Diene Arona, Rouane Baumechi
D.P.L. - LUCCA
INPS - Sede Prov.le - LUCCA
(donato.spatola@inps.it)
INAIL - Sede Prov.le - LUCCA
(lucca@inail.it)

*Segreteria Comitato per i Rapporti di
Lavoro
Prot. n. Allegati 1*

Richiesta al f. N.

Del

Trasmissione decisione ricorsi presentati ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n°
124/2004 in data 12/11/2010.

In allegato si trasmette la **decisione in oggetto**, assunta dal Comitato Regionale per i
rapporti di lavoro nella seduta del 9 febbraio 2011.

Il provvedimento viene notificato al ricorrente e al lavoratore interessato a mezzo
posta

Responsabile dell'incarico
(dot.ssa *Rachele Simeoni*)

IL DIRETTORE
(*Dr. Sergio Finicella*)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Regionale del Lavoro
FIRENZE

IL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO

DECISIONE DI RICORSO AMMINISTRATIVO
AI SENSI DEGLI ARTT.12 e 17 DEL D.LGS. 23 aprile 2004 n.124

Ruolo da n° 49/10 a n° 62/10

In data 12/11/2010 sono pervenuti a questo Ufficio i ricorsi amministrativi proposti ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n° 124/04, dal sig. Frazer Davioni, in qualità di legale rappresentante della "IBIS Soc.Coop. a r.l.", con sede legale in Forcari, via della Stazione n.30, elettivamente domiciliata in Lucca alla via Nazario Sauro n.18, presso lo studio dell'avv. Mario Andreucci.
I ricorsi sono stati proposti avverso n.14 diffide accertative emesse dalla DPL di Lucca e rese esecutive con provvedimenti direttoriali dal n°406/10 al n° 419/10 del 29/9/2010.
Nella riunione del 9 febbraio 2011, esaminate le censure del ricorrente, il provvedimento impugnato, la documentazione in atti e la normativa di riferimento (che è richiamata in calce al presente provvedimento)

DECISIONE

- previa riunione dei ricorsi in quanto relativi al medesimo accertamento, di accoglierli per le ragioni esposte di seguito nella motivazione.

PREMESSA

Il ricorrente, nella qualità indicata in epigrafe, chiede l'annullamento delle provvedimenti impugnati con i quali la Coop. IBIS è stata diffidata dalla DPL di Lucca, al pagamento delle differenze retributive a favore dei lavoratori di seguito indicati, determinate in applicazione dell'art.7, co.2, della Legge di conversione n.31/2008, sulla base del CCNI del 9/11/2006, ritenuto più favorevole, sottoscritto da CGIL, CISL e UIL con AOCI, ANCST, LEGACOOOP, e CONFCOOPERATIVE:

- Simbillo Kristian Garcia (agosto2009/settembre2009) € 457,00;
- Rosellini Vittoriano (maggio2008/settembre2009) € 2.616,00
- Ion Ramona (maggio2008/settembre2009) € 1.614,00;
- Rouane Boumehdj (maggio2008/settembre2009) € 3.289,00;
- Regis Albert Della Cruz (maggio2008/settembre2009) € 4.255,00;
- Gavril Sorin (maggio2008/settembre2009) € 908,00;
- Gueye Abih (maggio2008/settembre2009) € 1.540,00;
- Senu Loriei Landicho (maggio2008/settembre2009) € 1.149,00;
- Lagbouri Rabia (maggio2008/settembre2009) € 802,00;

- Orate Richard (giugno2009/settembre2009) € 137,00;
- Diene Arona (giugno2009/settembre2009) € 1.234,00;
- Magboe Lambert (luglio2009/settembre2009) € 724,00;
- Popa Alexandru Florin (agosto2009/settembre2009) € 242,00;
- Kane Mamadou (luglio2009/settembre2009) € 498,00.

Il ricorrente, in via preliminare, afferma che in merito alla disposizione dell'art.7, co.2, della legge di conversione n.31/2008, nonché all'art.3 della L. n.142/2001 ivi richiamato, autorevoli commenti hanno rilevato un profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.39 che sancisce il principio della libertà sindacale.

Inoltre, ricorda che in base all'art.1372 c.c., il contratto collettivo ha efficacia vincolante solo per le associazioni sindacali stipulanti o per coloro che vi abbiano, esplicitamente o implicitamente, aderito.

In tal senso è consentito alle Parti sociali, sia pure nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art.36 della Costituzione, di scegliere la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare i rapporti di lavoro, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art.2070 c.c. (l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) nei riguardi della contrattazione di diritto comune.

In ogni caso il ricorrente fa presente che l'ambito di applicazione del contratto collettivo 9/11/2006 indicato dagli ispettori è più ampio e diverso rispetto a quello applicato dalla Cooperativa; fa anche presente che la stessa associazione Concooperative ha riconosciuto al contratto sottoscritto dall'UNCI/Confasal una "apparente maggiore retribuzione immediata", del tutto in contrasto con le conclusioni cui sono giunti gli ispettori che hanno parlato di trattamenti economici comparativamente inferiori, senza dimostrare quali criteri di comparazione sono stati adottati. Produce in copia, tra l'altro, il parere Ufficio Studi Uci ed il regolamento interno della Cooperativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della richiesta di intervento da parte del socio lavoratore Piero Nicolai, che lamentava l'esclusione dalla compagine sociale, la mancata corresponsione della retribuzione del mese di aprile 2009, del TFR e delle differenze retributive non corrisposte per ferie e permessi non goduti, gli ispettori del lavoro di Lucca in congiunta con gli ispettori della locale sede INPS, hanno condotto un accertamento amministrativo nei confronti della Soc. Coop. IBIS, a conclusione del quale hanno ritenuto che la Cooperativa in questione abbia applicato ai soci lavoratori, per il periodo maggio 2008/settembre 2009, il CCNL UNCI-CONFESAL che prevederebbe un trattamento economico complessivo inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL stipulato da AGCI-ANCST, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE/ FI.T-COIL, FI.T-CISL e ULTRASPORTI in data 9/11/2006.

Al riguardo, l'organo ispettivo ha ritenuto applicabile l'art.7, co.4, della Legge di conversione n.31/2008 che testualmente recita: "...in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001 n.142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"; con ciò procedendo al recupero contributivo sulle differenze retributive spettanti ai soci lavoratori interessati, nonché all'emissione delle diffide accertative per la diretta corresponsione delle differenze retributive a favore degli stessi lavoratori.

Il ricorrente ha dedotto al riguardo, in via preliminare, la dibattuta questione della illegittimità costituzionale della norma applicata, per supposta violazione del principio di libertà dell'organizzazione sindacale sancito dall'art.39; nonché la valenza dei contratti collettivi di lavoro

nell'ordinamento giuridico italiano, intesi quali contratti di diritto comune vincolanti solo per le parti contraenti o per quanti vi abbiano aderito, esplicitamente o implicitamente.

In sostanza, le parti sociali sono libere di scegliere la contrattazione collettiva più consona alla regolamentazione dei reciproci rapporti, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art.2070 c.c. (che prevede il ricorso alla categoria economica di appartenenza del datore di lavoro), con il solo limite costituzionale dell'art.36 che garantisce al lavoratore, il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ed assicurare a sé e alla famiglia un'assistenza libera e dignitosa.

Questa prima sintesi della problematica è condivisibile, con alcune necessarie precisazioni.

In primo luogo, la dibattuta questione di legittimità dell'art. 7, co.4, della Legge n.31/2008 e del richiamato art.3 della legge n.142/2001, rimane una semplice diatriba dottrinale, almeno fino al momento in cui non sarà investita dalla questione la Corte Costituzionale.

Ne consegue, dunque, l'applicabilità della norma suddetta, in tutti i casi in cui le parti sociali, seppure libere di sottoscrivere o di aderire ad un contratto collettivo, non abbiano peraltro rispettato la soglia minima dei trattamenti economici complessivi (ovviamente quando migliorativi), individuati dal legislatore con il rinvio obbligatorio ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

In sostanza, il legislatore ha istituito un meccanismo che ponga freno al c.d. "fenomeno del pluralismo contrattuale" (tendente ad attuare una politica al ribasso dei livelli retributivi di alcuni settori, per arginare il fenomeno di *damping* contrattuale e prevedere l'obbligo del rispetto di un "minimale retributivo" a favore dei lavoratori, a parità di attività svolta nello stesso settore merceologico).

A tale ultimo proposito, invece, il ricorrente sostiene che l'individuazione del contratto leader da parte dell'organo ispettivo, cui parametrare i minimi retributivi, non sarebbe quella relativa allo stesso settore merceologico della Cooperativa la quale, svolge attività di *finchinnaggio* con appalti di servizi, all'interno delle strutture delle aziende industriali del comprensorio lucchese.

A parere del ricorrente, infatti, il CCNL del 9/11/2006 avrebbe un ambito di applicazione più vasto e si estenderebbe ad una "fascia enorme di aziende, caratterizzate da situazioni, attività ed organizzazioni del tutto diverse", in quanto si tratterebbe di aziende che svolgano attività di autotrasporto su strada per c/t, servizi logistici ed ausiliari del trasporto, le aziende di magazzini generali, di terminal, di depositi, di trasporto merci e spedizioni.

Inoltre, gli ispettori avrebbero apoditticamente ritenuto che le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL debbano ritenersi comparativamente più rappresentative nella categoria rispetto alla ConfSal, senza allegare prova, contrariamente a quanto sostenuto recentemente dal giudice di merito sulla specifica questione: la maggiore rappresentatività comparata... non può essere determinata a priori e consistere in una attribuzione stabile e irrevocabile del sindacato, ma deve essere verificata nel tempo attraverso la comparazione con le diverse associazioni. Ne consegue che l'INPS... è onerato dalla prova della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo invocato (cioè quello siglato da CGIL-CISL-UIL con le altre Centrali Cooperative) rispetto a quello applicato dal ricorrente" (cioè il CCNL UNICI/CONF/SAL) (cfr. Tribunale Torino, sent. del 13/1/2009, confermata in appello).

D'altra parte tale orientamento è già espresso dal Giudice di legittimità che ha affermato: "in relazione all'applicazione della norma di cui all'art.1 del D.L. 9 ottobre 1989 n.338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n.389, a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo") e l'onere dell'INPS dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del

contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva" (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 16764 del 17/12/09).

A tal proposito è opportuno osservare che la recente circolare ministeriale della DGAI (n. 25 del 9/11/2010) relativa alla programmazione dell'attività ispettiva sulle cooperative, ha indicato come obiettivo prioritario dell'azione di vigilanza la necessità di scongiurare i fenomeni di dumping sociale e contrattuale, attraverso una serie di azioni e anche attraverso l'applicazione dell'art. 7, co. 4, della legge n. 31/2008, in modo che, nell'ipotesi di più contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico, siano applicati i trattamenti economici previsti "dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". La circolare ha inoltre precisato che, per verificare il grado di rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni di categoria, occorre tenere presenti alcuni tradizionali indici sintomatici, avvalorati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e cioè: numero complessivo delle imprese associate; numero complessivo dei lavoratori occupati; diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.

In particolare, per quanto attiene al settore cooperativistico, la circolare ha indicato quale ulteriore elemento utile di valutazione della rappresentatività, anche il numero dei verbali di revisione oggettivamente verificabile presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

In base alla richiamata circolare, solo nelle ipotesi in cui il trattamento economico erogato dalle cooperative dovesse risultare inferiore a quello previsto dal contratto leader, individuato con le suddette modalità, e quindi, ove ne sussistano i presupposti, gli ispettori possono adottare il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 124/04.

Nella fattispecie non risulta provato il grado di rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni di categoria firmatarie del CCNI, applicato con regolamento dalla Cooperativa ricorrente, in comparazione con il grado di rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie del CCNI ritenuto applicabile, pertanto il ricorso deve essere accolto e, per gli effetti si annullano le diffide accertative impugnate.

Firenze, il 9 febbraio 2011

Il Presidente
(D. Scelto / Scelto)

Normativa di riferimento:

- L'art. 12 e l'art. 17 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003 n. 30;
- Il Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- Le Directive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 24 del 24.6.2004.

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Rachele Surace, nella qualità di Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale del Lavoro di Firenze, ho notificato il provvedimento di decisione che precede al Sig. [redacted], quale Presidente del C.d.A. della Cooperativa e legale rappresentante, presso il domicilio eletto, a mezzo del servizio postale, inviando copia del provvedimento medesimo prot. n. 1615 in plico raccomandato del 5 FEB. 2011 con ricevuta di ritorno, spedita dall'Ufficio postale di Firenze all'indirizzo di sig. Franco Santoni, dom.to nella qualità, presso Pavn. Madio Andreucci- via N. Sauto n. 118 - LUCCA.

Firma